



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

SETTORE CIVILE

Il Giudice, dr [REDACTED]

Letti gli atti di causa, con particolare riferimento alle memorie istruttorie ex articolo 183 c.p.c.;

vista, in particolare, la richiesta di parte attrice in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio volta a valutare la corretta applicazione dei tassi di interesse ;

Letta, altresì, in particolare, la consulenza tecnica di parte e ritenuta l'opportunità di verificare le risultanze della stessa;

ammette la C..T.U. richiesta da parte attrice e, per l'effetto, dispone ctu con il seguente quesito:

*“dica il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti, se: “b 1) Le clausole applicate siano univoche ed esaustive, avendo riguardo alla facoltà della banca di modificare unilateralmente l'entità di ogni singola rata mensile applicando non meglio precisate spese ed oneri relativi al presente contratto, come risulta dall'art. 4 del mutuo e dal prospetto fornito dalla banca il 6 maggio 2021 in ordine ai pagamenti eseguiti dal mutuatario, nonché al regime di capitalizzazione dalle modalità di ammortamento del debito, determinati anch'essi unilateralmente dalla banca ;*

*b 2) accerti, altresì, il regime finanziario degli interessi applicati dalla banca, precisando se l'ammortamento applicato sia a rata costante (cd alla francese) in regime composto (in luogo di quello semplice ex articolo 821 comma 3 CC), e se ciò sia stato esplicitato in contratto, verificando, altresì, se la banca abbia applicato nel corso del rapporto un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto;*

*b 3) Proceda alla quantificazione della somma complessivamente versata alla banca e, nel contempo, di quella che il mutuatario avrebbe dovuto versare sulla base del tasso pattuito, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, indicando capitale, interessi, competenze e spese collegate, comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento, determinando sulla base di calcoli alternativi l'eventuale somma dovuta dalla banca in restituzione al mutuatario, ovvero dovuta da quest'ultimo alla banca;*

*b 4) determini sia le condizioni contrattualmente stabilite, avuto riguardo a tutti i costi sostenuti dalla parte mutuataria per l'erogazione del mutuo, compresi gli eventuali costi occulti, precisando se il Tasso Soglia Usura contrattuale sia stato sfiorato e/ o superato dal taeg, sia nell'ipotesi di estinzione anticipata o decadenza del beneficio del termine o risoluzione, con e senza penalità, nonché avuto riguardo al costo occulto o differenziale di regime derivante dall'applicazione della capitalizzazione composta, in luogo di quella semplice per il calcolo dell'ammortamento del mutuo ;*

*b 5)verifichi l'esatta entità del taeg tenendo conto di tutti i costi collegati all'erogazione sostenuti dal mutuatario ;*

*b 6) infine, nel caso di teg superiore al tsu vigente al momento della stipula del mutuo, ricalcoli il mutuo medesimo ai sensi dell'articolo 1815 comma 2 c.c. nonché negli altri casi proceda al ricalcolo del mutuo applicando il tasso cosiddetto "randibot" più favorevole alla parte mutuataria, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 tub in capitalizzazione semplice, ossia senza alcuna capitalizzazione .*

P.Q.M.

Dispone C.T.U. con il quesito di cui in parte motiva nominando all'uopo il dott. Baliva Tonino;

Dispone che il nominato C.T.U. presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate all'udienza del 2.10.23 h.10.45;

Invita il medesimo ad indicare contestualmente la data di inizio delle operazioni peritali, assegnando al medesimo termine di 60 giorni per la trasmissione alle parti dell'elaborato provvisorio, alle parti termine di 15 giorni per la trasmissione al C.T.U. di eventuali osservazioni ed ulteriore termine di 15 giorni al C.T.U. per il deposito della relazione peritale;

Autorizza le parti alla nomina dei rispettivi c.c.t.t.p.p. sino all'inizio delle operazioni peritali ed al ritiro dei rispettivi fascicoli;

Autorizza il C.T.U. ad accedere presso i pubblici uffici ed avvalersi di meri collaboratori per l'attività strumentale rispetto ai quesiti posti.

Rinvia per il giuramento all'udienza del 2.10.23 h.10.45.

Si comunichi.

Avezzano, 4.5.2023

IL GIUDICE

D 